



CREDEMVITA

Protezione Mutuo Credemvita

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.

Polizza collettiva N. 05280000VC di Credemvita S.p.A.

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
- Modulo di Adesione (fac simile)
- Documento sul trattamento dei dati personali

deve essere consegnato all'Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO – CREDEM



Credemvita S.p.A.

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it

Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it



PROTEZIONE MUTUO CREDEMVITA

Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01.01.2013, l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

L'Aderente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione dell'adesione.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

La garanzia è prestata da Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, **Credemvita**), facente parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n. 19325 pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n. 19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP numero 01014 del 27/10/1998. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n.100105.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia – Italia.

La durata di Credemvita è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Credemvita appartiene al Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, il quale è anche un gruppo bancario per il perimetro riconosciuto dall'Organo di controllo, Banca d'Italia, iscritto al n. 20010 dell'Albo Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia.

Il Gruppo Credito Emiliano – CREDEM è costituito da società operanti nei settori della banca e del credito, bancassurance, asset management, remote banking e servizi interbancari, servizi fiduciari e cartolarizzazione di crediti ex L. nr. 103/99.

Il capitale sociale di Credemvita è detenuto interamente da Credito Emiliano S.p.A. unica società del Gruppo quotata in borsa valori e svolgente l'attività bancaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme, iscritta all'Albo delle banche al nr. 5350.

Credemvita è soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A.

Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto l'Aderente/Assicurato può rivolgersi al numero verde 800 273336 ovvero ai seguenti recapiti:

Indirizzo: Credemvita S.p.A. - Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia

Tel: 0522 586000

Fax: 0522 452704

E-mail: info@credemvita.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemvita.it

Sito internet : www.credemvita.it

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto civilistico di Credemvita al 31 dicembre 2016, escluso il risultato di periodo, ammonta a 163,5 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 71,6 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere pari a 91,9 milioni di Euro.

L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 189,35% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità, e pari al 351,51% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale Minimo.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2016.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

L'adesione all'assicurazione è facoltativa. L'assicurazione "Protezione Mutuo Credemvita" può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di **Credito Emiliano S.p.A (Contraente della presente assicurazione)**. Tale Contratto di Mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione.

La durata dell'assicurazione (riportata sul Modulo di Adesione), è fino ad un massimo di 35 anni e comunque coincide con la durata del Contratto di Mutuo (intesa come durata residua, nel caso di Contratto di Mutuo in ammortamento prima della data di decorrenza dell'assicurazione) stipulato fra l'Aderente/Assicurato e il Contraente.

Nel caso in cui più Aderenti/Assicurati intendano collegare le loro adesioni al medesimo Contratto di Mutuo, tutte avranno quindi la stessa durata dell'assicurazione.

Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa offerta da Credemvita:

Prestazione in caso di Decesso dell'Aderente/Assicurato

In caso di **Decesso** dell'Aderente/Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce il pagamento di un **importo pari al capitale assicurato alla data del Decesso**.

L'ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione, è determinato sulla base del **capitale assicurato iniziale** (indicato nel Modulo di Adesione) e della **durata dell'assicurazione** (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con "ammortamento francese" al tasso annuo predefinito del 3,50%.

Il piano di decrescenza, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione.

Si fa presente che, ai fini del calcolo del piano di decrescenza del capitale assicurato, quando la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi verrà arrotondata all'intero inferiore.

Si rimanda all'art 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alla prestazione offerta da Credemvita.

La garanzia viene prestata esclusivamente a persone fisiche che alla data di adesione alla presente assicurazione, abbiano un'età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 74 anni: l'età a scadenza non potrà essere superiore a 75 anni.

Si precisa che, quando non diversamente indicato, per il presente contratto verrà sempre considerata l'età assicurativa: per una completa definizione della stessa si rimanda al Glossario che forma parte integrante del Fascicolo Informativo.

Si evidenzia che, in ogni caso, l'assicurazione cessa prima della scadenza pattuita, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- **esercizio del Diritto di Recesso;**
- **liquidazione del capitale assicurato a seguito del Decesso dell'Aderente/Assicurato;**
- **estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo al quale l'assicurazione è collegata o trasferimento dello stesso presso altro soggetto mutuante, ove l'Aderente/Assicurato non abbia comunicato la volontà di mantenere in essere l'assicurazione;**
- **mancato pagamento dei premi (fatto salvo quanto previsto agli articoli 18 e 19 delle Condizioni di Assicurazione).**

Il rischio di Decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente/Assicurato.

Per le cause di mancata operatività della garanzia si rimanda all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

Ai fini della stipula dell'assicurazione e affinché la garanzia possa essere prestata, l'Aderente/Assicurato deve aver fornito risposta negativa a tutte le domande riportate nel Modulo del Questionario Sanitario.

E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall'Aderente/Assicurato nel "Questionario Sanitario" siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.

SI INVITA PERTANTO L'ADERENTE/ASSICURATO AD UNA ATTENTA LETTURA DELLE RACCOMANDAZIONI E DELLE AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL "QUESTIONARIO SANITARIO" CONTENUTE NEL RELATIVO MODULO.

4. Premio

I Premi per la garanzia offerta dipendono:

- Dall'età dell'Aderente/Assicurato;
- Dalla durata della Copertura assicurativa;
- Dal capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione);
- Dal Tasso annuo di interesse (predefinito al 3,50%);
- Dalla frequenza di riduzione del Capitale assicurato iniziale (predefinita mensile).

Il presente contratto prevede il pagamento di un Primo Premio per i primi tre anni di copertura oppure per il primo anno e successivamente il pagamento di "n" Premi Anni Costanti Limitati come di seguito descritto.

L'Aderente/Assicurato può versare alternativamente:

- a) Un Primo Premio anticipato per i primi 3 anni di durata della copertura;
- b) Un Primo Premio anticipato per il primo anno di durata della copertura.

Nel caso a) il versamento del Primo Premio anticipato copre il rischio di decesso dell'Aderente/Assicurato per i primi tre anni del contratto di mutuo. L'Aderente/Assicurato pagherà i successivi Premi Anni Costanti Limitati a partire dal quarto anno di decorrenza dell'assicurazione che consentiranno la copertura per i periodi annui successivi.

Nel caso b), il versamento del Primo Premio anticipato copre il rischio di decesso dell'Aderente/Assicurato per il primo anno del contratto di mutuo. L'Aderente/Assicurato pagherà i successivi Premi Anni Costanti Limitati a partire dal secondo anno di decorrenza dell'assicurazione che consentiranno la copertura per i periodi annui successivi.

ATTENZIONE: per durate dell'Assicurazione (e quindi del Mutuo) inferiore a 3 anni, l'unica soluzione percorribile è la b) con relativo pagamento di "n" Premi Anni Costanti Limitati.

L'entità dei successivi Premi Anni è determinata alla conclusione del contratto e rimane costante per tutta la durata contrattuale. Il Premio Annuo deve essere versato dall'Aderente/Assicurato a Credemvita in via anticipata ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza, per tutta la durata del periodo di versamento del premio (come stabilito nelle tabelle sotto riportate) e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.

La durata del periodo di versamento del Premio Annuo Costante Limitato è inferiore alla durata del contratto ed in particolare è determinata nel seguente modo:

In caso di pagamento di un Primo Premio relativo a 3 anni di copertura, per i restanti anni di durata contrattuale i Premi Annui Costanti Limitati da pagare saranno:

Durata Assicurazione al netto dei 3 anni di copertura già acquistati con il Primo Premio	Numero di Premi Annui Costanti Limitati da versare
Da 1 a 2	1
Da 3 a 4	2
Da 5 a 6	3
Da 7 a 8	4
Da 9 a 10	5
11	5
12	6
13	7
14	8
15	9
16	10
17	11
18	12
19	13
20	14
21	15
22	16
23	17
24	18
25	19
26	20
27	21
28	22
29	23
30	24
31	25
32	26
33	27
34	28
35	29

In caso di pagamento di un Primo Premio relativo ad 1 anno di copertura, per i restanti anni di durata contrattuale i Premi Annui Costanti Limitati da pagare saranno:

Durata Assicurazione al netto dell'anno di copertura già acquistato con il Primo Premio	Numero di Premi Annui Costanti Limitati da versare
Da 1 a 2	1
Da 3 a 4	2
Da 5 a 6	3
Da 7 a 8	4
Da 9 a 10	5
11	5
12	6
13	7

14	8
15	9
16	10
17	11
18	12
19	13
20	14
21	15
22	16
23	17
24	18
25	19
26	20
27	21
28	22
29	23
30	24
31	25
32	26
33	27
34	28
35	29

Il pagamento dei Premi avviene in via anticipata.

Gli importi dei premi da pagare sono indicati sul Modulo di Adesione alle voci **“PRIMO PREMIO”** e **“PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO”**.

Il Contraente, alla data di “decorrenza dell’assicurazione” (riportata sul Modulo di Adesione), incassa il “Primo Premio” - tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario di riferimento dell’Aderente/Assicurato per conto della Compagnia Assicuratrice in forza di un mandato all’incasso appositamente conferito dalla stessa al Contraente.

Il pagamento dei Premi Anni Costanti Limitati avviene esclusivamente tramite addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).

L’Aderente/Assicurato conferisce, pertanto, mandato tramite apposito Modulo a Credemvita ad addebitare i Premi Anni Costanti Limitati per le annualità previste dal Contratto, sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).

I Premi devono essere pagati dall’Aderente/Assicurato alle scadenze pattuite, ma comunque non oltre il decesso dello stesso, per l’ottenimento della prestazione prevista dal Contratto.

Poiché i Premi servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Aderente/Assicurato alla scadenza del contratto: a tale data lo stesso si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti da Credemvita.

Si evidenzia che una quota parte dell’importo dei Premi pagati dall’Aderente/Assicurato è riconducibile ai costi applicati da Credemvita (anche per la remunerazione dell’Intermediario). Si rimanda al successivo par. 5.1.1 della presente Nota Informativa per un dettaglio di tali costi.

AVVERTENZA:

In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Contratto di Mutuo, Credemvita restituisce all’Aderente/Assicurato la parte di Premi pagati, al netto delle eventuali imposte di legge, non ancora utilizzati come corrispettivo della prestazione offerta dal presente contratto. In alternativa, su richiesta dell’Aderente/Assicurato Credemvita fornisce la copertura fino alla scadenza contrattuale. Si rimanda all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE**5. Costi****5.1 Costi gravanti direttamente sull'Aderente/Assicurato****5.1.1 Costi gravanti sui premi**

Il "PRIMO PREMIO" e il "PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO" sono comprensivi dei costi per le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del Contratto di Assicurazione. **Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da Credemvita all'Intermediario mentre le Spese di gestione rappresentano l'importo trattenuto di Credemvita per la gestione del contratto.**

TIPOLOGIA DI COSTO	% dei Premi versati	Quota parte del costo percepita dall'Intermediario
Spese di acquisizione	45,0%	100,0%
Spese di gestione	17,0%	0,0%

Si forniscono di seguito alcune rappresentazioni esemplificative relative sia al "PRIMO PREMIO" sia al "PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO" pagati ed ai costi compresi negli stessi, con evidenza della quota parte riferita alle Spese di acquisizione (remunerazione dell'Intermediario): **al fine di salvaguardare la sinteticità dell'esposizione viene illustrato il caso di un Aderente/Assicurato di età 40 anni con durata assicurazione 20 anni con riferimento a più capitali assicurati.**

Riportiamo lo sviluppo dei premi per seguenti casi:

- PRIMO PREMIO per i primi tre anni di copertura e poi "n" PREMI ANNUI COSTANTI LIMITATI;**
- PRIMO PREMIO per il primo anno di copertura e poi "n" PREMI ANNUI COSTANTI LIMITATI.**

ESEMPIO a):

Età Aderente/Assicurato: 40 anni

Durata dell'assicurazione e del Contratto di Mutuo: 20 anni

Anni di copertura con il PRIMO PREMIO: 3 anni

Numero di anni per cui è dovuto il pagamento del PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO (da pagare al termine della copertura riferita al Primo Premio): 11 anni

"PRIMO PREMIO" per durata copertura 3 anni

Importi in Euro

Capitale assicurato iniziale	"PRIMO PREMIO"	Costi totali	Quota parte del costo percepita dall'Intermediario
50.000	388,40	240,81	174,78
100.000	776,80	481,62	349,56
150.000	1165,20	722,42	524,34
200.000	1553,60	963,23	699,12

"PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO" da pagare per 11 anni (dopo gli anni di copertura riferiti al Primo Premio)

Importi in Euro

Capitale assicurato iniziale	"PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO"	Costi totali	Quota parte del costo percepita dall'Intermediario
50.000	219,17	135,88	98,62
100.000	438,33	271,77	197,25
150.000	657,50	407,65	295,87
200.000	876,66	543,53	394,50

ESEMPIO b):**Età Aderente/Assicurato: 40 anni****Durata dell'assicurazione e del Contratto di Mutuo: 20 anni****Anni di copertura con il PRIMO PREMIO: 1 anno****Numero di anni per cui è dovuto il pagamento del PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO (da pagare al termine della copertura riferita al Primo Premio): 13 anni****“PRIMO PREMIO” per durata copertura 1 anno**

Importi in Euro

Capitale assicurato iniziale	“PRIMO PREMIO”	Costi totali	Quota parte del costo percepita dall'Intermediario
50.000	199,10	123,44	89,60
100.000	398,20	246,88	179,19
150.000	597,30	370,33	268,79
200.000	796,40	493,77	358,38

“PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO” da pagare per 13 anni (dopo gli anni di copertura riferiti al Primo Premio)

Importi in Euro

Capitale assicurato iniziale	“PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO”	Costi totali	Quota parte del costo percepita dall'Intermediario
50.000	199,10	123,44	89,60
100.000	398,20	246,88	179,19
150.000	597,30	370,33	268,79
200.000	796,40	493,77	358,38

6. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti di natura commerciale.

7. Regime fiscale

I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall'imposta dovuta dall'Aderente/Assicurato ai fini IRPEF, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

Le somme corrisposte da Credemvita in caso di morte dell'Aderente/Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601) e dall'imposta sulle successioni.

Le somme eventualmente restituite all'Aderente/Assicurato in caso di risoluzione anticipata dell'assicurazione potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.17, comma 1, lettera n bis) del DPR 22.12.1986, n.917. (e successive modifiche e integrazioni): l'onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Aderente/Assicurato.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**8. Modalità di perfezionamento del contratto**

Per ogni dettaglio sulle modalità di perfezionamento del contratto si rinvia all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Riscatto e riduzione

Il contratto non prevede né la possibilità di riscatto anticipato né un valore di riduzione.

10. Revoca dell'adesione

L'adesione è revocabile, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto non sia concluso (data di incasso del Primo Premio).

Per esercitare tale diritto l'Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale data, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si precisa che la revoca ha comunque l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca quale risulta dal timbro postale d'invio.

Per l'esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente/Assicurato.

11. Diritto di recesso

Entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del contratto di assicurazione, **l'Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere dall'assicurazione.**

Per esercitare tale diritto l'Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si precisa che il recesso ha comunque l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata all'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio, al netto delle eventuali imposte di legge, non ancora utilizzata come corrispettivo della prestazione offerta dal presente contratto.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente/Assicurato.

12. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata a Credemvita per la liquidazione della prestazione.

Verificata la sussistenza del diritto alla liquidazione, Credemvita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi di mora a favore del Beneficiario.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario.

Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.

Si precisa che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all'art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. Legge applicabile al Contratto di Assicurazione

Al Contratto di Assicurazione si applica la legge italiana.

14. Lingua in cui è redatto il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione viene redatto in lingua italiana.

15. Reclami

Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri o i comportamenti di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemvita per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, non risultassero di suo gradimento potrà sporgere reclamo inviandolo per iscritto, corredato della necessaria documentazione, alla Funzione di Credemvita preposta all'esame e alla trattazione dei reclami ai seguenti recapiti:

Credemvita S.p.A.

Funzione Reclami - Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia
Fax n. 0522 452704
E-mail: reclami@credemvita.it

Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito Internet www.credemvita.it e che la segnalazione inerente il reclamo potrà essere inoltrata a Credemvita anche mediante l'apposito "form" reso disponibile sul medesimo sito. La funzione preposta di Credemvita, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo (detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemvita per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni).

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo o nell'ipotesi di assenza di riscontro da parte della Compagnia o degli intermediari assicurativi, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine massimo sopra indicato per le questioni attinenti al contratto, al comportamento di Agenti, di intermediari assicurativi e dell'impresa di assicurazione, potrà rivolgersi all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa:

- mediante il servizio postale all'indirizzo di Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma;
- trasmettendolo via fax al n.ro 06.42.133.745 o 06.42.133.353;
- oppure anche via PEC all'indirizzo indicato dall'Autorità sul proprio sito (www.ivass.it).

In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all'IVASS reso disponibile dall'Autorità sul sito www.ivass.it, il reclamo dovrà contenere alcune informazioni essenziali quali l'indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione; inoltre, il reclamo indirizzato all'Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. Sul sito IVASS si potranno reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo.

L'IVASS è altresì competente per:

- i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro);
- l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all'IVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie ove esistenti, nonché di adire l'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Si segnala inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, fra i quali si ricorda la "Mediazione per la conciliazione delle controversie".

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal DLgs. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

16. Informativa in corso di contratto

Consultazione dei rapporti assicurativi via web

In conformità al Provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, sul sito internet della Compagnia (www.credemvita.it) è disponibile un'Area Riservata attraverso la quale il Contraente e l'Aderente/Assicurato potranno accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi.

L'accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate da Credemvita e che potranno essere richieste dal Contraente e dall'Aderente/Assicurato, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all'area riservata medesima.

Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte di Credemvita non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente e all'Aderente/Assicurato.

17. Comunicazioni dell'Aderente/Assicurato a Credemvita

L'Aderente/Assicurato non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione che aggravino il rischio assunto da Credemvita, eventualmente intervenute in corso di contratto ai sensi dell'art.1926 del codice civile.

18. Conflitto di interessi

Credemvita è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico Credemvita ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di:

- identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all'offerta e all'esecuzione dei contratti;
- individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente;
- realizzare una gestione finanziaria indipendente;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli Aderenti/Assicurati.

Credemvita ha individuato una unità organizzativa, distinta da quelle adibite all'attività di gestione delle polizze e all'attività di gestione dei relativi attivi a copertura, alla quale è demandata la responsabilità di individuare ed elaborare le informazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di conflitto di interessi, rendicontando semestralmente al Consiglio di Amministrazione.

La distribuzione del prodotto "Protezione Mutuo Credemvita" è effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, pertanto con riferimento al collocamento della "garanzia vita" prestata da Credemvita S.p.A., si configura la fattispecie del conflitto di interessi in quanto Credemvita appartiene allo stesso Gruppo societario Credito Emiliano in considerazione del controllo diretto esercitato da Credito Emiliano S.p.A..

Credemvita opera comunque in modo tale che, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, l'Aderente/Assicurato non subisca alcun pregiudizio in relazione al prodotto sottoscritto.

Credemvita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Credemvita S.p.A.

Carlo Antonio Menozzi



Direttore Generale

I dati contenuti nella presente Nota Informativa di "Protezione Mutuo Credemvita" (Polizza collettiva N. 05280000VC di Credemvita S.p.A) sono aggiornati al 22 Maggio 2017.

Condizioni di Assicurazione

ART. 1 OGGETTO DELLA COPERTURA E OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.
 Gli obblighi di Credemvita S.p.A. (di seguito **Credemvita**) risultano esclusivamente dalla polizza collettiva n. 05280000VC (e dalle appendici da essa emesse e firmate) stipulata dal Contraente in nome e nell'interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Mutuo e in abbinamento a detto Contratto di Mutuo.

ART. 2 PERSONE ASSICURABILI - PERSONE ASSICURATE

L'adesione all'assicurazione è facoltativa. L'assicurazione "Protezione Mutuo Credemvita" può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di **Credito Emiliano S.p.A (Contraente della presente assicurazione)**. Tale Contratto di Mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione.

L'Aderente/Assicurato è **persona fisica, cliente del Contraente, che:**

- **alla data di adesione alla presente assicurazione, abbia un'età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 74 anni: l'età a scadenza non potrà essere superiore a 75 anni. Si precisa che, quando non diversamente indicato, per il presente contratto verrà sempre considerata l'età assicurativa: per una completa definizione della stessa si rimanda al Glossario che forma parte integrante del Fascicolo Informativo;**
- **abbia compilato il Questionario Sanitario rispondendo negativamente a tutte le domande; qualora l'Aderente/Assicurato non compili il Questionario Sanitario o risponda positivamente anche ad una sola domanda, la copertura assicurativa di "PROTEZIONE MUTUO CREDEMVITA" non potrà avere luogo.**

Per maggior chiarezza e completezza informativa si riporta di seguito il Questionario Sanitario che sarà sottoposto all'Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione dell'Adesione:

QUESTIONARIO SANITARIO

1) Nel corso degli ultimi due anni le è stata accettata a condizioni aggravate (con applicazione di una extramortalità o di un sovrappremio), o le è mai stata rifiutata o differita una precedente proposta di assicurazione sulla vita o di invalidità?

2) Nel corso degli ultimi 10 anni ha sofferto o soffre di una delle seguenti malattie?

- MALATTIE DEL CUORE O DEI VASI: cardiopatie ischemiche, dilatative o ipertrofiche, infarto del miocardio, valvulopatie cardiache, vasculopatie cerebrali o sistemiche, ischemie (anche transitorie);
- MALATTIE DEI POLMONI: insufficienze respiratorie o malattie polmonari croniche (esclusa l'asma in assenza di fumo, ricovero ospedaliero e senza necessità di trattamento continuativo - trattamento con broncodilatatori solamente in presenza di sintomi acuti e una sola volta la settimana);
- MALATTIE DEL SANGUE: malattie del sangue (escluse le forme silenti e la talassemia minor);
- MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO: ictus cerebrali, Morbo di Alzheimer, Morbo di Parkinson, malattie del motoneurone, sclerosi a placche (sclerosi multipla);
- MALATTIE DELLO STOMACO, DELL'INTESTINO, DEL FEGATO: cirrosi epatiche, epatopatie HBV e HCV correlate, malattie infiammatorie intestinali croniche;
- MALATTIE DEI RENI: insufficienze renali o altre malattie renali croniche;
- MALATTIE TUMORALI: neoplasie maligne di qualsiasi tipo;
- ALTRE MALATTIE: obesità con indicazione di trattamento chirurgico, dislipidemie resistenti alla terapia farmacologica, ipertensioni arteriose con secondaria ipertrofia cardiaca o complicanze renali (nefropatia) o complicanze oculari (retinopatia) o complicanze vascolari sistemiche; dipendenza da sostanze stupefacenti; miastenien gravi; diabete, immunodeficienza da H.I.V., connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologica (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: Lupus Eritematosus Sistemico, sclerodermi), malattie genetiche, malattie rare, etilismo.

3) Nel corso degli ultimi 10 anni è stato sottoposto od è in attesa di sottoporsi ad interventi chirurgici, chemioterapia o radioterapia (esclusi gli interventi chirurgici conseguenza di lesione traumatica degli arti, appendicectomia, ernia inguinale, varicocele, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici degli arti inferiori, alluce valgo, meniscectomia, chirurgia estetica, parto)?

4) Svolge una delle seguenti attività a rischio? acrobata trapezista, artista controfigura -, pilota, allievo pilota o membro dell'equipaggio nell'aviazione privata, - chimico o fisico nel campo dell'energia nucleare o della fabbricazione degli esplosivi - collaudatore di auto o motoveicoli - guida alpina - addetto alle Forze Armate con mansioni particolari ad alto rischio (artificieri; imbarcati su sottomarini; paracadutisti; piloti di mezzi aerei; unità speciali) - operaio a contatto con materiale esplosivo o venefico - operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare - operaio di cementifici - operaio di cantieri navali - operaio di impianti di energia nucleare - sommozzatore o palombaro - speleologo - titolare o dipendente con lavoro manuale: in cava e con uso di esplosivi; in cantiere edile o di sistemazione idraulica in gallerie, pozzi e simili o con uso di esplosivi; in miniera?

ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA

Per ogni Aderente/Assicurato la Copertura decorre dalle ore 24.00 della data di "decorrenza dell'assicurazione" indicata nel Modulo di Adesione, se il Primo Premio è stato pagato (altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemvita abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento) e cessa alle ore 24.00 del giorno di scadenza riportata nel Modulo di Adesione (semprech  i Premi Annui Costanti Limitati siano stati pagati regolarmente), ovvero alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- a. esercizio del Diritto di Recesso
- b. morte dell' Aderente/Assicurato;
- c. estinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di Mutuo, ove l'Aderente/Assicurato non abbia comunicato la volont  di mantenere in essere l'assicurazione (in tal caso verr  restituito la parte di Premi pagati, al netto delle eventuali imposte di legge, non ancora utilizzati come corrispettivo della prestazione offerta dal presente contratto; l'importo da restituire sar  determinato con le modalit  indicate al successivo art. 10.1);
- d. mancato pagamento dei premi (nei limiti e con le modalit  previste ai successivi articoli 18 e 19)

La durata dell'assicurazione (riportata sul Modulo di Adesione),   fino ad un massimo di 35 anni e coincide con la durata del Contratto di Mutuo (intesa come durata residua, nel caso di Contratto di Mutuo in ammortamento prima della data di decorrenza dell'assicurazione) stipulato fra l'Aderente/Assicurato e il Contraente.

Nel caso in cui pi  Aderenti/Assicurati intendano collegare le loro adesioni al medesimo Contratto di Mutuo, tutte avranno quindi la stessa durata dell'assicurazione.

ART. 4 DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO

Le dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato devono essere esatte e complete.

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che Credemvita non avrebbe dato il suo consenso se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Credemvita stessa:

quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento;
- di contestare la validit  del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza.

Credemvita rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verit  sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'et  dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all'et  reale delle somme dovute.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonch  la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.

ART. 5 DIRITTO DI REVOCA E RECESSO

L'adesione è revocabile, finché il contratto non sia concluso (data di incasso del Primo Premio).

Per esercitare tale diritto l'Aderente/Assicurato deve inviare a Credemvita, entro tale data, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si precisa che la revoca ha comunque l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca quale risulta dal timbro postale d'invio.

Per l'esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente/Assicurato.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del Contratto di Assicurazione, **l'Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere dall'assicurazione.**

Per esercitare tale diritto l'Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata a Credemvita con ricevuta di ritorno; a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si precisa che il recesso ha comunque l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata all'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio, al netto delle eventuali imposte di legge, non ancora utilizzato come corrispettivo della prestazione offerta dal presente contratto.

Per l'esercizio del diritto di revoca e di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente/Assicurato.

ART. 6 PAGAMENTO DEI PREMI

I Premi per la garanzia offerta, il cui pagamento avviene in via anticipata, dipendono:

- Dall'età dell'Aderente/Assicurato;
- Dalla durata della Copertura assicurativa;
- Dal capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione);
- Dal Tasso annuo di interesse (predefinito al 3,50%);
- Dalla frequenza di riduzione del Capitale assicurato iniziale (predefinita mensile).

Il presente contratto prevede il pagamento di un Primo Premio per i primi tre anni di copertura oppure per il primo anno e successivamente il pagamento di "n" Premi Anni Costanti Limitati.

Gli importi dei premi da pagare sono indicati sul Modulo di Adesione alle voci "**PRIMO PREMIO**" e "**PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO**".

Il Contraente, alla data di "decorrenza dell'assicurazione" (riportata sul Modulo di Adesione), incassa il "Primo Premio" - tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario di riferimento dell'Aderente/Assicurato per conto della Compagnia Assicuratrice in forza di un mandato all'incasso appositamente conferito dalla stessa al Contraente.

Il pagamento dei Premi Anni Costanti Limitati avviene esclusivamente tramite addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).

L'Aderente/Assicurato conferisce, pertanto, mandato tramite apposito Modulo a Credemvita ad addebitare i Premi Anni Costanti Limitati per le annualità previste dal Contratto, sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).

I Premi devono essere pagati dall'Aderente/Assicurato alle scadenze pattuite, ma comunque non oltre il decesso dello stesso, per l'ottenimento della prestazione prevista dal Contratto.

ART. 7 PRESTAZIONI GARANTITE

Persone Assicurate

Tutti gli Aderenti/Assicurati che:

- alla data di adesione alla presente assicurazione, abbiano un'età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 74 anni: l'età a scadenza non potrà essere superiore a 75 anni. Si precisa che, quando non diversamente indicato, per il presente contratto verrà sempre considerata l'età assicurativa: per una completa definizione della stessa si rimanda al Glossario che forma parte integrante del Fascicolo Informativo;
- abbiano compilato il Questionario Sanitario rispondendo negativamente a tutte le domande; qualora non venga compilato il Questionario Sanitario o venga data risposta positiva anche ad una sola domanda, la copertura assicurativa di "PROTEZIONE MUTUO CREDEMVITA" non potrà avere luogo.

Rischio assicurato

Il rischio assicurato è il Decesso dell'Aderente/Assicurato fatte salve le esclusioni previste dal successivo art. 9.

Prestazione Assicurata

In caso di **Decesso** dell'Aderente/Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce un **importo pari al capitale assicurato alla data del Decesso**.

L'ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione, è determinato sulla base del **capitale assicurato iniziale** (indicato nel Modulo di Adesione) e della **durata dell'assicurazione** (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con "ammortamento francese" al tasso annuo predefinito del 3,50%.

Il piano di decrescenza, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione.

Ai fini del calcolo del piano di decrescenza del capitale assicurato, quando la **durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi verrà arrotondata all'intero inferiore**.

Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione l'Aderente/Assicurato indica il capitale assicurato iniziale.

Se l'Aderente/Assicurato ha un'età inferiore a 60 anni compiuti può indicare un capitale assicurato compreso tra un minimo di 10.000 e un massimo di 200.000 Euro. A partire da 60 anni compiuti può invece essere indicato un capitale assicurato compreso tra un minimo di 10.000 e un massimo di 150.000 Euro.

In ogni caso:

- a) **il capitale assicurato iniziale dovrà coincidere con l'importo del Contratto di Mutuo o del debito residuo in caso di mutuo in ammortamento prima della decorrenza dell'assicurazione (al netto dell'eventuale premio in caso quest'ultimo venga rifinanziato);**
- b) **ove più Aderenti/Assicurati intendano collegare le loro adesioni al medesimo Contratto di Mutuo, dovranno scegliere ciascuno lo stesso capitale assicurato iniziale, tenuto conto che il capitale assicurato iniziale complessivo non potrà comunque eccedere l'importo del Contratto di Mutuo.**

ART. 8 LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

ART. 9 ESCLUSIONI

Il rischio di **Decesso** è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente/Assicurato.

E' escluso dalla garanzia soltanto il Decesso causato da:

- **dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente/Assicurato o del Beneficiario;**

- **partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**
- **uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze psicotrope, allucinogeni e simili;**
- **stato di ubriachezza/ebbrezza:**
 - **qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della strada ed il decesso dell'Assicurato avvenga alla guida di un veicolo;**
- **in ogni altro caso, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).**
- **incidente di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **suicidio dell'Aderente/Assicurato.**

ART. 10 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO

Nel caso di estinzione anticipata totale, di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità") ovvero di rinegoziazione o estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo al quale la presente assicurazione è collegata, l'Aderente/Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l'assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte dei premi pagati, al netto delle eventuali imposte di legge, non ancora utilizzati come corrispettivo delle prestazioni offerte dal presente contratto.

In caso di risoluzione anticipata dell'assicurazione, verrà restituito all'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di risoluzione.

10.1 Estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo

Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.), l'Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l'assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata a Credemvita, per il tramite del Contraente, **congiuntamente** a quella di avvenuta estinzione del Contratto di Mutuo.

In mancanza di tale comunicazione cesserà la garanzia e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del Contratto di Mutuo.

In tal caso all'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituito la parte dei premi pagati al netto delle eventuali imposte di legge, non ancora utilizzati come corrispettivo delle prestazioni offerte dal presente contratto.

L'importo sopra definito è dato dalla somma di due componenti

- la componente A) riferita ai premi pagati a copertura del rischio di decesso
- e
- la componente B) riferita ai premi pagati a copertura dei caricamenti sostenuti dalla compagnia

Per quanto attiene la componente A) (rischio decesso) l'importo restituito è dato dal valore della riserva matematica calcolata alla data di estinzione del presente contratto.

La riserva matematica rappresenta il debito che la compagnia ha nei confronti dell'assicurato ed è costituita dall'accantonamento di una parte dei premi pagati (quelli a copertura del rischio decesso) dal contraente.

Per quanto attiene la componente B) (caricamenti) l'importo restituito è proporzionale al tempo mancante alla scadenza della copertura assicurativa.

In maggior dettaglio:

nel caso nel quale il cliente abbia optato per la soluzione Primo Premio con durata copertura 3 anni e successivi "n" Premi Annui Costanti Limitati:

- *se l'estinzione anticipata avviene nel corso dei primi 3 anni*

la componente è ottenuta moltiplicando l'importo dei costi compresi nel primo premio versato alla data di decorrenza per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'assicurazione e la data di decorrenza;

- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di decorrenza aumentata di 3 anni.

• se l'estinzione avviene nel periodo successivo ai primi 3 anni

la componente è ottenuta sottraendo alla somma dei costi (amministrativi e di acquisizione) compresi nei premi pagati dal cliente l'importo delle spese (amministrative e di acquisizione) effettivamente sostenute dalla compagnia in base al tempo trascorso tra la data di decorrenza aumentata di 3 anni e la data di anticipata estinzione.

nel caso nel quale il cliente abbia optato per la soluzione Primo Premio con durata copertura 1 anno e successivi "n" Premi Annui Costanti Limitati:

la componente è ottenuta sottraendo alla somma dei costi (amministrativi e di acquisizione) compresi nei premi pagati dal cliente l'importo delle spese (amministrative e di acquisizione) effettivamente sostenute dalla compagnia in base al tempo effettivamente trascorso tra la data di decorrenza e la data di anticipata estinzione.

10.2 Portabilità del Contratto di Mutuo

Nel caso di "portabilità" del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.), l'Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l'assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata a Credemvita, per il tramite del Contraente, **congiuntamente** a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo.

In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo.

In tal caso all'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituito la parte dei premi pagati al netto delle eventuali imposte di legge, non ancora utilizzati come corrispettivo delle prestazioni offerte dal presente contratto.

L'importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 10.1.

10.3 Rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo

In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.), l'assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.

Tuttavia l'Aderente/Assicurato, **contestualmente** alla richiesta di rinegoziazione o di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo, potrà richiedere a Credemvita, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso:

- la copertura cesserà e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo o di estinzione parziale anticipata dello stesso;
- con riferimento all'assicurazione cessante, all'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte dei premi pagati al netto delle eventuali imposte di legge, non ancora utilizzati come corrispettivo delle prestazioni offerte dal presente contratto.

L'importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 10.1.

ART. 11 CESSIONE

L'Aderente/Assicurato non potrà cedere il presente contratto a terzi.

ART. 12 PEGNO E VINCOLO

L'Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo vincolare a favore di terzi la presente Polizza o i diritti derivanti dalla medesima.

ART. 13 BENEFICIARI

L'Aderente/Assicurato designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Aderente/Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Aderente/Assicurato;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di liquidazione e recesso richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Credemvita. La Compagnia può opporre ai Beneficiari diverse designazioni che revochino o modifichino l'individuazione dei beneficiari della polizza.

Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell'originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, la polizza, una appendice alla polizza, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una della seguenti eventualità:

- nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento;
- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.

Quanto previsto dal presente paragrafo non intende derogare alle previsioni di legge applicabili in caso di contenzioso.

Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'Aderente/Assicurato.

A) Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'Aderente/Assicurato la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi legittimi, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'Aderente/Assicurato.

B) Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'Aderente/Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi testamentari, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'Aderente/Assicurato.

C) Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari di "eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi" si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che, sulla scorta delle previsioni testamentarie, rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

Laddove i beneficiari identificati negli eredi testamentari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920,

comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'Aderente/Assicurato.

Solo in caso di mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i Beneficiari saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'Aderente/Assicurato la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi e anche in tal caso, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'Aderente/Assicurato.

D) Nell'ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del beneficiario), il beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione e la propria identità e ciò per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale, così come specificato al successivo articolo 14.

Anche in relazione a Beneficiari identificati in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del beneficiario), laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'Aderente/Assicurato.

E) Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l'erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi (in parti uguali), anche in tal caso considerandosi per tali (eredi testamentari o eredi legittimi) i meri chiamati all'eredità, senza che rilevi l'effettiva accettazione dell'eredità.

Le contestazioni riguardanti il testamento olografo che non siano oggetto di sentenza passata in giudicato, non sono apponibili alla Compagnia, non potendo, questa, sostituirsi all'Autorità Giudiziaria nella relativa valutazione, con la conseguenza che, in presenza di pagamenti effettuati dalla Compagnia, ogni pretesa di colui che si riterrà beneficiario sulla scorta di una situazione diversa da quella che risulti all'apparenza, in relazione a documenti in essere e non altrimenti vanificati, dovrà essere formulata nei confronti del soggetto/dei soggetti che risultino avere appreso le somme oggetto di liquidazione sulla scorta della situazione in essere (e non ancora oggetto di sentenza passata in giudicato) all'epoca del pagamento.

ART. 14 DENUNCIA E LIQUIDAZIONE SINISTRI – OBBLIGHI RELATIVI

Per poter verificare i presupposti della liquidazione in conseguenza del decesso dell'Aderente/Assicurato deve essere inoltrata a Credemvita, da parte del Beneficiario, tutta la documentazione necessaria e la relativa richiesta. Tale richiesta alla Compagnia dovrà pervenire per iscritto senza che sia necessario utilizzare l'apposita modulistica predisposta da Credemvita. Ad ogni modo la Compagnia, al solo fine di agevolare i Beneficiari nell'effettuazione della richiesta e a mero titolo di servizio alla clientela, rende noto che, sul proprio sito internet www.credemvita.it, presso i propri intermediari, sono disponibili: (i) un modulo standard per le richieste di pagamento; (ii) l'elenco delle informazioni che devono essere necessariamente fornite; (iii) l'elenco delle richieste, autorizzazioni e procure che il beneficiario deve rilasciare a Credemvita per consentire a quest'ultima di presentare la richiesta di documentazione direttamente a terzi.

Oltre alla predetta richiesta è necessario inoltrare a Credemvita la seguente documentazione relativa all'Assicurato:

- per ciascun beneficiario: copia di un documento di identità in corso di validità; copia del codice fiscale e modulo per l'adeguata verifica ritualmente compilato;
- indicazione della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario.

Al fine di attestare la propria condizione di beneficiario/i, considerata l'eventualità che in corso di polizza sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso della Compagnia, nonchè in caso di designazione *per relationem* con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il quale occorre verifica se esista o meno un testamento, nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti "eredi legittimi", al fine

di consentire alla Compagnia di verificare la qualifica di creditore, il richiedente la liquidazione dovrà in ogni caso sempre produrre:

(a) Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari (i) degli eredi legittimi; (ii) degli eredi testamentari; (iii) di "eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi" (v. anche precedente articolo 14.1), al fine di consentire alla Compagnia l'identificazione degli aventi diritto, altrimenti non possibile:

- certificato di morte dell'Aderente/Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
 - o se l'Aderente/Assicurato ha lasciato testamento e in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dal medesimo atto di notorietà, sia l'unico o l'ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato, con indicazione di tutti gli eredi testamentari, delle loro generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - o in mancanza di testamento l'elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - o l'eventuale stato di gravidanza della vedova.
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

(b) Nell'ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi testamentari o legittimi (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del beneficiario, v. anche precedente articolo 14.1), il beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione, l'attualità della stessa e la propria identità. In particolare, per consentire alla Compagnia di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale ed identificare il beneficiario, il richiedente sarà tenuto a dimostrare tale qualità allegando la seguente documentazione:

- certificato di morte dell'Aderente/Assicurato in carta libera;
- se c'è testamento:
 - a. copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
 - b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modiche della designazione dei beneficiari.
- se non c'è testamento:
 - a. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari.
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Credemvita e il beneficiario cooperano in buona fede nell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell'indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione dell'indennizzo. Credemvita, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause del decesso dell'Aderente/Assicurato, ivi inclusa la cartella clinica.

Il Beneficiario, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente a Credemvita la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Credemvita, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso. L'Aderente/Assicurato può rilasciare a Credemvita – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali (“interessato”, ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, c.c., e pertanto irrevocabile, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell'ottenimento di tale documentazione potrà farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Credemvita effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Tuttavia, le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario.

Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell'originale della polizza solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:

- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.

Quanto previsto dal presente paragrafo non intende derogare alle previsioni di legge applicabili in caso di contenzioso.

La Compagnia, in caso di eventuale richiesta da parte dei Beneficiari, si impegna a consegnare a questi ultimi, senza spese, copia della polizza in proprio possesso, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.

Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli intermediari di quest'ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all'art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ART. 15 RISCATTO E RIDUZIONE

Il contratto non prevede né la possibilità di riscatto anticipato né un valore di riduzione.

ART. 16 DIRITTO DI SURROGA

Le Compagnie Assicuratrici rinunciano al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. verso i responsabili del sinistro.

ART. 17 NORME FINALI

La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.

Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell'altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.

ART. 18 INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI - RISOLUZIONE

Il caso di mancato pagamento del premio annuo costante limitato, trascorsi 30 giorni dalla scadenza di pagamento della stessa, il contratto si intende risolto, le garanzie assicurative decadono e i premi pagati restano definitivamente acquisiti a Credemvita.

ART. 19 RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Entro 6 mesi dalla data di ricorrenza del premio annuo costante limitato non pagato, l'Aderente/Assicurato ha il diritto di riattivare il contratto già risolto, pagando il premio arretrato aumentato degli interessi legali.

Trascorsi 6 mesi dalla predetta ricorrenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda dell'Aderente/Assicurato e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24.00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

In ogni caso, trascorsi 12 mesi dalla data di ricorrenza del premio annuo non pagato, il contratto non può più essere riattivato.

I dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione di “Protezione Mutuo Credemvita” sono aggiornati al 22 Maggio 2017.

Glossario

ADERENTE

Soggetto che, avendo stipulato un Contratto di Mutuo con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla copertura assicurativa. L'adesione all'assicurazione è facoltativa.

AMMORTAMENTO FRANCESE

E' una modalità di ammortamento di un debito che prevede il pagamento di rate periodiche costanti posticipate.

ASSICURATO

Persona fisica a cui si riferisce l'assicurazione; essa si identifica con l'Aderente.

BENEFICIARIO

Soggetto a favore del quale la Compagnia Assicuratrice che fornisce la specifica copertura riconoscerà il pagamento dell'indennizzo.

CAPITALE ASSICURATO

Capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione indicato dalla "Tabella del piano di decrescenza del capitale assicurato" inclusa nel Modulo di Adesione.

CAPITALE ASSICURATO INIZIALE

Capitale assicurato prescelto dall'Aderente/Assicurato all'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate (l'utilizzo di questi istituti non è consentito dalla presente polizza).

COMPAGNIA ASSICURATRICE

La Società che fornisce la specifica copertura, ossia Credemvita S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia Assicuratrice può collidere con quello del Contraente.

CONTRAENTE

Credito Emiliano S.p.A. che ha stipulato le Polizze di assicurazione.

CONTRATTO DI MUTUO

Il contratto stipulato tra il Contraente e l'Aderente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del prestito erogato dal Contraente all'Aderente/Assicurato.

COPERTURA

La garanzia assicurativa concessa ad un Aderente/Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice che la fornisce, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia Assicuratrice stessa è obbligata al pagamento dell'Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza.

DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La data a partire dalla quale le coperture assicurative hanno effetto.

DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

DURATA CONTRATTUALE

Periodo durante il quale il Contratto di Assicurazione è efficace.

ESCLUSIONI

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Compagnia Assicuratrice, elencati in appositi articoli o clausole del Contratto di Assicurazione.

ETA' ASSICURATIVA

L'età assicurativa corrisponde all'età anagrafica arrotondata per difetto o per eccesso all'unità precedente o successiva, utilizzando come discriminante il fatto che l'età dell'Assicurato sia minore o uguale a "N" anni più 6 mesi. Esemplicando: un Assicurato di trenta anni e sei mesi ha un'età assicurativa pari a trenta anni; un Assicurato di 30 anni, 6 mesi e 1 giorno ha un'età assicurativa di 31 anni.

FASCICOLO INFORMATIVO

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Aderente/Assicurato, composto da:

- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
- Modulo di Adesione (fac simile)

- Documenti sul trattamento dei dati personali

IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTABILITA'

Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia Assicuratrice al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice, in base ad una Copertura prevista dalle polizze, a seguito del verificarsi di un Sinistro.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credito Emiliano tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

LIQUIDAZIONE

Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del sinistro indennizzabile.

MARGINE DI SOLVIBILITA'

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri; nell'assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.

MODULO DI ADESIONE

Modulo sottoscritto dall'Aderente/Assicurato per fruire delle coperture assicurative collettive stipulate dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture e della individuazione delle garanzie rese operanti.

MUTUO IN AMMORTAMENTO

Mutuo erogato in periodo antecedente alla conclusione del Contratto di Assicurazione (assicurazione non contestuale all'erogazione del mutuo).

NOTA INFORMATIVA

Documento redatto secondo le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sul settore assicurativo che la Compagnia Assicuratrice deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia Assicuratrice, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Momento in cui avviene il pagamento del premio.

PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

PIANO DI DECRESCENZA

Vedere "Tabella del Piano di Decrescenza del capitale assicurato".

PRIMO PREMIO

Somma di denaro dovuta da ciascun Aderente/Assicurato alla Compagnia Assicuratrice (Credemvita) in relazione alla Copertura prestata con la Polizza.

PREMIO ANNUI COSTANTI LIMITATI

Somma di denaro dovuta da ciascun Aderente/Assicurato alle Compagnie Assicuratrici in relazione alla Copertura prestata con la Polizza, per le annualità stabilite in contratto.

PREMORIENZA/DECESSO

La Morte dell'Aderente/Assicurato prima della scadenza del Contratto di Assicurazione.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

RECESSO (O RIPENSAMENTO)

Diritto dell'Aderente/Assicurato di recedere dal Contratto di Assicurazione e farne cessare gli effetti.

REVOCA

Diritto dell'Aderente/Assicurato di revocare l'adesione prima della conclusione del contratto.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SINISTRO

Verificarsi del fatto dannoso oggetto del Contratto di Assicurazione per il quale viene prestata la garanzia.

TABELLA DEL PIANO DI DECRESCENZA DEL CAPITALE ASSICURATO

Tabella inclusa nel Modulo di Adesione in cui sono indicati gli importi assicurati nei vari periodi di durata del Contratto di Assicurazione.

I dati contenuti nel presente Glossario di “Protezione Mutuo Credemvita” sono aggiornati al 22 Maggio 2017.



PROTEZIONE MUTUO CREDEMVITA - Modulo di adesione

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.
(Polizza collettiva di Credemvita S.p.A. n. 05280000VC - Tariffa 760)

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

Aderente/Assicurato

cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale

Dati relativi al Contratto di Mutuo

n.	Stato contratto mutuo	durata (in mesi)
----	-----------------------	------------------

Estremi dell'Adesione

progressivo n.	capitale assicurato iniziale	decorrenza dell'assicurazione	scadenza dell'assicurazione	durata dell'assicurazione (in mesi)
----------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Dati relativi ai premi

PRIMO PREMIO	di cui costi a carico dell'Aderente/Assicurato	parte dei costi riconosciuta all'intermediario	numero anni di copertura acquistati con pagamento Primo Premio
PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO pagabile al termine degli anni di copertura acquistati con il Primo Premio	di cui costi a carico dell'Aderente/Assicurato	parte dei costi riconosciuta all'intermediario	numero anni per cui è dovuto il pagamento del Premio Annuo Costante Limitato

Beneficiario in caso di morte dell'Aderente/Assicurato

cognome, nome e data di nascita

Il sottoscritto Aderente/Assicurato prende atto che:

- Credito Emiliano S.p.A. ha stipulato la polizza collettiva di Credemvita S.p.A. N. 05280000VC - Tariffa 760 a copertura del decesso in nome e nell'interesse dei propri clienti sottoscrittori di Contratti di Mutuo e in abbinamento a detti contratti;
 - i premi dovuti dall'Aderente/Assicurato sono quelli indicati alle voci "PRIMO PREMIO" e "PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO";
 - l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza dell'assicurazione", se il Primo Premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui Credemvita S.p.A. abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e cessa alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza dell'assicurazione" sempreché il Premio Annuo Costante Limitato sia stato pagato regolarmente (fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 delle Condizioni di assicurazione).
- Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara di voler aderire alla polizza collettiva sopraindicata e dichiara altresì, ai sensi dell'art. 1919 C.C., di essere a conoscenza che l'evento assicurato dall'assicurazione è quella di lui vita e sin d'ora dà il proprio consenso all'eventuale conclusione del contratto di assicurazione.
- Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara inoltre:
- di aver ricevuto e letto i documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti" modello 7A, "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto" modello 7B, ai sensi del Regolamento ISVAP 5/2006, ART. 49 c.2;
 - di accettare interamente le condizioni della presente adesione e con esse le altre condizioni che formano il contratto, ivi comprese quelle concernenti specificamente i costi dell'esecuzione del contratto. Il sottoscritto dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclusione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto;
 - di aver fornito risposta negativa a tutte le domande del Questionario Sanitario compilato prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto;
 - di essere informato che come previsto dall'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di:
 - revocare l'adesione, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n. 209, finché il contratto non sia concluso (data di incasso del premio unico complessivo). Per esercitare tale diritto, l'Aderente/Assicurato dovrà trasmettere raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di Credemvita S.p.A.;
 - recedere dall'assicurazione entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del contratto. Per il recesso l'Aderente/Assicurato deve inviare raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di Credemvita S.p.A.;
 - di aver ricevuto e letto il Fascicolo Informativo (Mod. 54577/05/17), comprensivo dei seguenti documenti: Nota informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario, Fac simile del modulo di adesione, Documento sul trattamento dei dati personali;
 - di volere aderire, alla polizza collettiva N. 05280000VC - Tariffa 760 con lo scopo di ottenere la protezione assicurativa di rischio sulla vita a mezzo di un contratto avente natura assicurativa, confermando, quanto alle restanti informazioni di cui all'art. 18 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, i dati attualmente in possesso di Credito Emiliano S.p.A. in virtù del rapporto bancario con questi in essere;
 - di aver preso atto che Credemvita ha conferito al Contraente Credito Emiliano S.p.A. un mandato all'incasso del Primo Premio in forza del quale il pagamento dello stesso a Credito Emiliano S.p.A. equivale al pagamento fatto alla stessa Compagnia ai fini delle validità dell'assicurazione e, a tal fine, il sottoscritto Aderente/Assicurato conferisce a sua volta a Credito Emiliano S.p.A. espresso incarico di provvedere ad addebitare sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al "PRIMO PREMIO" dovuto (vedi art. 6 delle Condizioni di Assicurazione);
 - di aver conferito mandato tramite apposito Modulo a Credemvita ad addebitare i "PREMI ANNUI COSTANTI LIMITATI" per le annualità previste dal contratto, sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.);
 - di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contrattuale, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso Credito Emiliano S.p.A.

firma Aderente/Assicurato

✓

Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it





PROTEZIONE MUTUO CREDEMVITA - Modulo di adesione

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.

(Polizza collettiva di Credemvita S.p.A. n. 05280000VC - Tariffa 760)

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

Aderente - Assicurato

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

Dati relativi al Contratto di Mutuo

n.	stato contratto mutuo	durata (in mesi)
----	-----------------------	------------------

Estremi dell'Adesione

progressivo n.	capitale assicurato iniziale	decorrenza dell'assicurazione	scadenza dell'assicurazione	durata dell'assicurazione (in mesi)
----------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Tabella del piano di decrescenza del capitale assicurato

FAC - SIMILE				
---------------------	--	--	--	--

firma Aderente/Assicurato



Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it





PROTEZIONE MUTUO CREDEMVITA - Modulo di adesione

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.

(Polizza collettiva di Credemvita S.p.A. n. 05280000VC - Tariffa 760)

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.**Aderente - Assicurato**

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

Dati relativi al Contratto di Mutuo

n.	stato contratto mutuo	durata (in mesi)
----	-----------------------	------------------

Estremi dell'Adesione

progressivo n.	capitale assicurato iniziale	decorrenza dell'assicurazione	scadenza dell'assicurazione	durata dell'assicurazione (in mesi)
----------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Tabella del piano di decrescenza del capitale assicurato

--	--	--	--	--

firma Aderente/Assicurato



Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it
 Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it





PROTEZIONE MUTUO CREDEMVITA - Modulo di adesione

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.
(Polizza collettiva di Credemvita S.p.A. n. 05280000VC - Tariffa 760)

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

Aderente/Assicurato

cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale

Dati relativi al Contratto di Mutuo

n.	Stato contratto mutuo	durata (in mesi)
----	-----------------------	------------------

Estremi dell'Adesione

progressivo n.	capitale assicurato iniziale	decorrenza dell'assicurazione	scadenza dell'assicurazione	durata dell'assicurazione (in mesi)
----------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Credemvita S.p.A. rende noto che:

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.
- b) prima della sottoscrizione del modulo del Questionario Sanitario, l'Aderente/Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel Questionario Sanitario;
- c) anche nei casi non espressamente previsti da Credemvita S.p.A., l'Aderente/Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con relativo costo a suo carico.

Il sottoscritto Aderente/Assicurato proscioglie dal segreto professionale e legale i medici ed Enti che possono o potranno averlo curato o visitato o altre persone alle quali Credemvita S.p.A., anche dopo l'eventuale sinistro, ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, ed acconsente che tali informazioni siano da Credemvita S.p.A., anche disgiuntamente, comunicate ad altre persone od Enti per le necessità tecniche assicurative e riassicurative.

firma Aderente/Assicurato

Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara, infine di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 1 "Oggetto della copertura e obblighi della Compagnia", art. 2 "Persone assicurabili - Persone assicurate", art. 3 "Decorrenza e durata della copertura", art. 4 "Dichiarazioni dell'Aderente-Assicurato", art. 5 "Diritto di revoca e recesso", art. 6 "Pagamento dei Premi", art. 7 "Prestazioni garantite", art. 9 "Esclusioni", art. 10 "Eventi relativi al contratto di mutuo", art. 11 "Cessione", art. 12 "Pegno e vincolo", art. 13 "Beneficiari", art. 14 "Denuncia e liquidazione sinistri - obblighi relativi", art. 17 "Norme finali", art. 18 "Interruzione del Pagamento dei Premi - Risoluzione", art. 19 "Riattivazione del contratto".

firma Aderente/Assicurato

Consenso privacy: L'Aderente/Assicurato dichiara di aver ricevuto e letto le informative con le quali, per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, è stato informato da Credemvita S.p.A. e dall'Intermediario collocatore sull'uso dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, sui soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati e sui propri diritti (art. 7 D.Lgs 196/2003) e:

- fornisce il proprio consenso, apponendo la firma in calce, alla comunicazione dei propri dati nei termini indicati nelle informative rilasciategli, consapevole che in assenza dello stesso, la Compagnia e l'Intermediario collocatore sarebbero impossibilitati a dare esecuzione al contratto:

firma Aderente/Assicurato

- fornisce altresì il proprio consenso al trattamento di dati sensibili per le finalità esposte nelle informative rilasciategli apponendo la propria firma in calce, consapevole che in assenza la Compagnia e l'Intermediario collocatore non potranno eseguire i rapporti che richiedono il trattamento di tali dati:

firma Aderente/Assicurato

luogo e data	cognome, nome e visto incaricato per verifica firma/e e poteri
--------------	--



CREDEMVITA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

A – Introduzione

Credemvita SpA – in qualità di Titolare del trattamento - desidera informarla circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali, nonché circa i diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali Le riconosce.

B – Fonte dei dati personali

Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali, possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi.

C – Finalità del trattamento cui sono destinati i dati – natura obbligatoria o facoltativa del consenso

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

I Suoi dati personali saranno trattati, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto con Credemvita, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemvita ovvero per l'adempimento di leggi e/o di disposizioni impartite dalle Autorità di Vigilanza.

In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti anche per l'esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio e dalle altre disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dall'interessato, ove ritenute “sospette” ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, potranno essere comunicate anche agli altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – CREDEM, con conseguente trattamento da parte degli stessi, senza la necessità di acquisire a tal fine il consenso dell'interessato.

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemvita sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Inoltre, i Suoi dati personali potranno altresì essere trattati da Credemvita – dietro Suo esplicito consenso - per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di indagini o ricerche di mercato (incluse rilevazioni sulla qualità dei servizi) e/o comunicazione commerciale di prodotti e servizi di Credemvita, del Gruppo CREDEM e/o di società terze, anche mediante modalità automatizzate di contatto (quali posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, via social network, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore) e anche modalità tradizionali (come telefonate con operatore e posta cartacea).

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non impedisce a Credemvita di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti.

D - Modalità di trattamento dei dati personali

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

¹ La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

La informiamo che, fatta salva l'eventuale applicabilità di specifiche normative, tali informazioni saranno conservate per il periodo strettamente necessario al perseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono raccolti e successivamente trattati.

E - Dati sensibili

Può accadere che in relazione alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati e richiesti Credemvita venga in possesso di dati di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 ovvero "dati sensibili".

Per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per il loro trattamento, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela² - nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l'adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, la legge richiede una specifica autorizzazione, che Lei potrà rilasciare nell'apposito modulo per il rilascio del consenso.

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemvita sarebbe impossibilitata a dare esecuzione e a gestire i rapporti che richiedono il trattamento dei dati sensibili.

F – Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o da cui potranno essere conosciuti

Nell'esecuzione del contratto da Lei sottoscritto, in relazione anche alle modalità organizzative di volta in volta prescelte da Credemvita per migliorare la propria efficienza, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Credemvita, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. Gli stessi potranno essere inoltre conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemvita e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. adibiti a servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia), ad attività di controllo aziendale e di governance, nonché alla gestione delle segnalazioni delle operazioni "sospette" ai sensi della normativa Antiriciclaggio nell'ambito degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – Credem,

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati personali potranno essere comunicati, a mero titolo di esempio a:

- società che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi assicurativi;
- società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Credemvita;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio.

Dette società utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano state designate da Credemvita "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza.

Può accadere che nell'ambito delle comunicazione dei dati ai soggetti sopra elencati, vi possa essere un trasferimento dei dati stessi al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono. Credemvita non diffonde comunque i Suoi dati personali a soggetti indeterminati.

I Suoi dati, sempre per le finalità sopra indicate, potranno essere altresì comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"³.

² Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini

³ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- contraenti, assicurati, beneficiari, vincola tari;
- assicuratori, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori (Munich Re); agenti, subagenti, mediatori di assicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; fondi pensione; banche, società di gestione del risparmio, legali, società di consulenza, banca depositaria (BNP Paribas Securities Services S.C.A.);
- società di servizi informatici, telematici, finanziari (ad es. Carmignac Gestion Luxembourg SA), amministrativi o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale), società di formazione;
- società di revisione contabile e certificazione di bilancio (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo Credem a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
- intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
- nonché altri soggetti, quali: ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, l'elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa; BANCA D'ITALIA; CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA); CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma) istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Piazza Augusto Imperatore 27 – 00186 Roma) istituita con il decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie; Forze dell'ordine (C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.; Ufficiali Giudiziari); INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma); IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - già ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma); Magistratura; Mefop – Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione (Via Milano, 58 – 00184 Roma); Ministero dell'economia e delle finanze – Anagrafe tributaria; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Organismi consortili propri del settore assicurativo; UIF – Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia (Via Nazionale 91 - 00184 Roma) ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007, con compiti di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti denominato "Registro dei trattamenti dei dati personali" è disponibile presso la sede di Credemvita e può essere inoltre agevolmente e gratuitamente consultato sul sito www.credemvita.it.

G - Diritti di cui all'art. 7 del Lgs n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che Lei, in qualità di interessato del trattamento, abbia diritto di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

H - Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:

- Titolare del trattamento: Credemvita S.p.A., con sede in Via Luigi Sani, n. 1 – 42121 Reggio Emilia;
- Responsabile interno dei trattamenti effettuati da Credemvita per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 da parte degli interessati: responsabile *pro tempore* del Servizio Supporto al Business e responsabile *pro tempore* dell'Ufficio Clienti domiciliato presso Credemvita S.p.A., Via Luigi Sani, n. 1 - 42121 Reggio Emilia, tel. 0522 586000, fax 0522 452704, e-mail privacy@credemvita.it.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, dei responsabili del trattamento e quello delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, può essere agevolmente e gratuitamente consultato presso i recapiti sopra indicati oppure sul sito internet www.credemvita.it.

Carlo Antonio Menozzi
Direttore Generale



I dati contenuti nel presente "Documento sul trattamento dei dati personali" sono aggiornati al 22 maggio 2017.



Credemvita S.p.A.

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it

Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it